

ORDINE AVVOCATI DI LIVORNO

Comitato per le Pari Opportunità'

Regolamento.

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- Promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- Sovrintendere e vigilare sulla corretta e completa applicazione dei principi delle disposizioni di cui alla L. 247/12, e' costituito anche ai sensi del 4° comma Art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Livorno il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno.

2. Composizione e durata

Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Livorno e dura in carica 4 anni; la commissione uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da 9 componenti, di cui 3 sono designati dal Consiglio dell'Ordine che dovrà sceglierli due tra membri del Consiglio ed uno tra gli iscritti all'Albo con età inferiore ai 35 anni al momento della nomina o nel Registro dei Praticanti con patrocinio e che avrà depositato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per l'elezione del Comitato la propria candidatura con atto sottoscritto corredato da curriculum vitae da cui risulti un particolare interesse per la materia e le politiche di parità.

Gli altri 6 componenti verranno eletti dalle/gli iscritte/i agli Albi così come previsto dal successivo art. 9.

Su 9 componenti, almeno tre di cui due elettivi e uno designato, dovranno appartenere al genere meno rappresentato.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretario/a che funge anche da Vice Presidente.

La carica di componente è onorifica e non dà diritto a nessun compenso.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli Albi e ai Registri dell'ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e praticanti operanti in condizioni soggettive ed oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli avvocati e i praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazione soggettive ed oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione

dei principi di cui alla L. 247/12, a valorizzare le differenze prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi il Comitato con la collaborazione degli altri Comitati PO di ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli comitati, ed interloquisce con i comitati di altri Ordini Professionali, Enti Locali, Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di Pari Opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente, della/del Vice Presidente e della / del Segretario

La/Il Presidente:

- rappresenta il comitato;
- convoca e presiede il comitato con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle/dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

La/Il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento. La/Il Vice Presidente ha il compito di tenere informato il Comitato delle attività e delle iniziative in materia di pari opportunità poste in essere dal Consiglio dell'Ordine;

La/Il Segretaria/o

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato definisce al suo interno l'organizzazione dei lavori e i criteri di studio e approfondimento delle tematiche.

Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti telematici – almeno una volta al mese secondo le modalità e le tempistiche che verranno fissate e stabilite dal Comitato stesso nella sua prima seduta.

Delle riunioni a cura della/del Segretaria/o viene redatto verbale a pubblicarsi sul sito web del Consiglio dell'Ordine, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, comunque con modalità da essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e ai Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/dei componenti.

Le delibere sono approvate con la maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenze, dimissioni e cessazione

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella del Componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con l/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto o permanente o di dimissioni di una/un componente Eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni. Nell'ipotesi di dimissioni o di impedimento assoluto permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla /o, entro il termine di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il pria/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo o dai Registri degli Avvocati di Livorno, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal

Comitato a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari di maternità e paternità puerperio e attività di cura.

L'intero comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 gg, se cessa per qualsiasi moivo dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti autorità, consultazioni ed audizioni su materie a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizioni di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri uffici prestino la collaborazione, assegnando ove possibile un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, che tenga conto annualmente del preventivo di spesa che il Comitato dovrà predisporre entro il 30 Novembre dell'anno precedente, corredato dal consuntivo di gestione;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato;

9. Elezioni delle/dei componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9.1 Le elezioni delle/dei componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni in concomitanza con le elezioni del COA.

Resta ferma la composizione dei comitati già costituiti alla data di entrata in vigore della L. 247/12, la cui durata viene prorogata al 31.12.2014.

I Comitati di prima costituzione resteranno in carica fino alla scadenza del 31.12.2014, prevista dall'art. 65 L. 247/12, per i componenti del Consiglio dell'ordine.

9.2 Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla / 1 Presidente del Consiglio dell'Ordine con provvedimento da dottarsi di regola entro il 20 Dicembre dell'anno

precedente.

9.3 Le/i componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.4 Hanno diritto di voto tutte/i la /gli avvocate/i iscritte/i all'Albo e negli Elenchi e sezioni speciali degli Avvocati di Livorno, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.5 Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.6 Sono ammesse candidature individuali. Le candidature devono essere a pena di irricevibilità, presentate con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'ordine entro le ore 12.00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto

9.7 La contestuale candidatura per le elezioni del Consiglio dell'ordine comporta la decadenza della candidatura per il CPO.

9.8 Scaduto il termine per la presentazione delle candidature la/il Presidente del Consiglio costituisce la commissione elettorale del quale fanno parte oltre la/il Presidente del Consiglio stesso un consigliere da lui delegato e non candidato al CPO, quattro iscritte/i all'Albo che non sono candidate/i che vengono designate dal Comitato uscente.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o in sua assenza dalla/dal segretaria/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali fino alla proclamazione degli eletti.

9.9 Le elezioni si svolgono in un unico turno e sono disciplinate per tutto quanto non previsto nel presente regolamento dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.10 Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale. Le elettrici elettori possono esprimere il voto di preferenza in numero non superiore a quattro pari a due terzi arrotondati per difetto a quello dei componenti da eleggere. Per i candidati di un solo genere non potrà essere espresso un numero di preferenze superiore a due.

Le designazioni del Consiglio dell'Ordine dovranno essere effettuate nel rispetto dell'equilibrio di genere e conseguentemente un terzo dovrà essere riservato al genere meno rappresentato.

Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del Tribunale. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e dal termine la/il Presidente del seggio, o UN Consigliere da lui delegato non candidato al CPO proclama elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata /o eletta/o la/il candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

9.11 Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del CPO ciascun avvocatato/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato elettivo viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/degli elette/i.

Decorso il predetto termine gli eletti e designati procedono alla auto convocazione del Comitato, e nella prima seduta eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare i componenti di cui all'art. 2 entro 10 gg dalla proclamazione degli eletti.

11. Modifiche del regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la

maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza, le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine in data 24 Luglio 2019.